Communicating the approval of a temporary amendment to the product specification of a protected designation of origin or protected geographical indication originating in a Member State

‘Piave’
EU No: PDO-IT-0686-TEMP01 - 09.05.2023

1. Name of product

‘Piave’

2. Member State to which the geographical area belongs

Italy

3. Member State authority communicating the temporary amendment

Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste- Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare della pesca e dell’ippica- Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare della pesca e dell’ippica- PQAI 4

—

4. Description of the approved amendment(s)

Amendment

La modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare di produzione relativamente alla percentuale di alimentazione che deve provenire dalla zona geografica delimitata ed è stata presentata il 3 febbraio 2023 dal Consorzio per la Tutela del Formaggio Piave DOP in quanto la situazione di emergenza idrica associata ad elevate temperature che persiste da mesi sulla zona di produzione ha provocato un notevole riduzione della produzione di alimenti per gli animali.

La modifica si è resa necessaria in quanto permane lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico come dimostra la Delibera del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2022 che proroga anche nel territorio della Regione Veneto dello stato di emergenza;

La modifica inltre è giustificata dal parere della Regione Veneto n. 83840 del 13 febbraio 2023, competente per territorio ad esprimere il proprio parere sulla richiesta di modifica del disciplinare di produzione presentata dal Consorzio per la tutela del

Piave, con il quale è stato accertato che, a seguito dello stato di emergenza regionale ed in particolare della provincia di Belluno, la produzione di alimenti per il bestiame nella zona geografica compresa in area montana, ha subito una forte riduzione, con ripercussioni negative anche sulla costituzione delle scorte alimentari per i mesi successivi, e che, pertanto riconosce la necessità di approvare la modifica temporanea;

Considerato che il disciplinare di produzione all'articolo 5 prevede che l'alimentazione delle bovine da cui deriva il latte per la produzione del Piave prevede che "minimo il 70% dei foraggi e il 50% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio" e che il mantenimento di tale vincolo comporterebbe un grave danno economico ai produttori;

Tenuto conto che la modifica apportata non influisce sulle caratteristiche essenziali del "Piave" DOP si è ritenuto necessario approvare la modifica temporanea al disciplinare di produzione al fine di consentire la certificazione del prodotto ed evitare un grave danno economico ai produttori.

Si riporta di seguito la modifica approvata:

Testo in vigore

Testo modificato

Art.5

L'alimentazione delle bovine lattifere deve rispondere ai seguenti requisiti:

minimo il 70% dei foraggi e il 50% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano;

Art.5

L'alimentazione delle bovine lattifere deve rispondere ai seguenti requisiti:

minimo il 45% dei foraggi e il 32% della razione in sostanza secca devono essere prodotti nella zona prevista all'art. 3 del presente disciplinare, tutta situata in territorio montano.

La presente modifica del disciplinare di produzione della DOP "Piave" ha validità per tutto l'anno 2023.